

Codice A1715A

D.D. 27 febbraio 2026, n. 196

Art. 17 L.R. 5/2018, azienda faunistico-venatoria SANT'ALBANO (CN) - Rinnovo della concessione.



ATTO DD 196/A1715A/2026

DEL 27/02/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018, azienda faunistico-venatoria SANT'ALBANO (CN) - Rinnovo della concessione.

Visti e viste:

l'articolo 16 della Legge n. 157/1992 e ss.mm.ii., "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

l'articolo 17 della L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria";

il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della L.R. n. 53 11.04.1995 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della L.R. n. 70 del 04.09.1996 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della L.R. n. 5 del 04.05.2012 (Legge finanziaria per l'anno 2012), e della L. 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la L.R. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

la D.G.R. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

la Determinazione Dirigenziale n. 391 del 23.12.1998 con la quale è stata confermata e rinnovata l'azienda faunistico-venatoria SANT'ALBANO di complessivi 1.285 ettari, ubicati nei Comuni di S. Albano e Montanera e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Cuneo, in favore del Sig. *omissis*, fino al 31.01.2002;

le Determinazioni Dirigenziali n. 25 dell'11.02.2002 e n. 203 del 02.04.2008 con le quali è stata rinnovata la concessione dell'azienda faunistico-venatoria, fino al 31.01.2014;

la Determinazione Dirigenziale n. 1187 del 09/12/2013 con la quale è stata rinnovata la concessione dell'azienda faunistico-venatoria SANT'ALBANO in favore del Sig. *omissis*, fino al 31/01/2020;

la Determinazione Dirigenziale n. 317 del 25.05.2020 che rinnova la concessione dell'Azienda faunistico-venatoria SANT'ALBANO avente superficie complessiva pari a 1.285 ettari, ubicata nei comuni di Sant'Albano Stura e di Montanera, ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Cuneo, in favore del Sig. *omissis*, fino al 31.01.2026;

la Determinazione Dirigenziale n. 855 del 05.10.2021 che autorizza la riduzione della superficie dell'Azienda faunistico-venatoria SANT'ALBANO, ubicata nei comuni di Sant'Albano Stura e di Montanera, ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Cuneo, da 1.285 ettari a 801,5058 ettari che costituiscono così la nuova base imponibile per il calcolo delle tasse di concessione;

la Determinazione Dirigenziale n. 205 del 21.03.2024 con la quale si prende atto della sostituzione del Concessionario dell'Azienda Faunistico Venatoria (A.F.V.) "Sant'Albano", nella persona del suo Legale rappresentante Sig. Enzo BRACCO, Presidente e Legale rappresentante del Consorzio della riserva di caccia "Sant'Albano", in sostituzione del Sig. *omissis*, dimissionario;

la Determinazione Dirigenziale n. 898 del 19.11.2024 con la quale si rettifica la superficie dell'AFV SANT'ALBANO da ettari 801,5058 come approvati con la determinazione dirigenziale del 25/05/2020, n. 0317 a ettari 1.025,3067, di cui ettari 887,5251 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo-Pastorale) che costituirà la nuova base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale;

l'istanza Protocollo n. SIAP-00289845 del 27/10/2025 con la quale il Concessionario Sig. Enzo BRACCO chiede il rinnovo della concessione dell'AFV SANT'ALBANO;

l'integrazione alla relazione tecnica presentata dal concessionario Protocollo N. SIAP-00321009 del 18/12/2025;

la richiesta d'ufficio alla Prefettura competente di Cuneo PROT. N. , PR_CNUTG_Ingresso_0072264_20251110 relativamente alle segnalazioni di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011;

la Determinazione Dirigenziale DD 76/A1601D/2026 del 16.02.2026 a cura della Direzione AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO, Settore Biodiversità e aree naturali con la quale si determina che lo screening di Valutazione di Incidenza dell'attività "Rinnovo della concessione dell'Azienda Faunistico Venatoria Sant'Albano", in comune di Sant'Albano Stura e Montanera (CN), proposta dall'Azienda Faunistico Venatoria "Sant'Albano", rispetto alla ZPS IT 1160059 "Zone umide di Fossano e Sant'Albano" e alla ZSC IT 1160071 "Greto e risorgive del Torrente Stura", ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 e dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i, si conclude positivamente, senza necessità di procedere a Valutazione di Incidenza Appropriata, a condizione che vengano ottemperate tutte le prescrizioni individuate nel citato provvedimento;

il verbale di sopralluogo ispettivo avvenuto il 18.11.2025 sottoscritto dai funzionari incaricati e conservato agli atti del Settore;

il verbale istruttorio del funzionario incaricato e conservato agli atti d'ufficio;

i criteri determinati ai sensi dell'articolo 12 della L. n. 241 del 07.08.1990, con la sopra citata D.G.R. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. ("Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie – AFV - e delle aziende agriturismo-venatorie – AATV);

il Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii., recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

la D.G.R. n. 3-2182 del 30.01.2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 09.06.2021, convertito in Legge n. 113 del 06.08.2021" ed attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Preso atto che l'art. 2 del Consorzio sancisce che questi avrà la durata massima prevista dall'art. 59 del T.U. sulla caccia (REGIO DECRETO n. 1016 del 05.06.1939) con inizio dal giorno della concessione ministeriale e se sei mesi prima della scadenza, la metà più uno dei consorziati non avrà dato disdetta al Presidente con lettera raccomandata, il Consorzio stesso si intenderà tacitamente rinnovato e prorogato per altrettanto periodo consentito dalla legge;

considerato che il sopra citato REGIO DECRETO n. 1016 del 05.06.1939 - Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia, prevedeva all'art. 59 un rinnovo massimo di 6 anni;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

dato atto che, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 14 del 14.10.2014, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla D.G.R. n. 20-6877 del 15.05.2023;

dato atto dell'osservanza dei criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della L.R. n. 14 del 14.10.2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n.8-8111 del 25.01.2024;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

ritenuto, pertanto di accogliere la sopraindicata istanza del Concessionario, rinnovando la Concessione per il periodo massimo concedibile di 6 anni, fino al 31.01.2032.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";

- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Legge n. 241 del 07.08.1990 "Nuove norma in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

DETERMINA

- di procedere, ai sensi dell' art. 8 della D.G.R. n. 15-11925 del 08.02.2004 e ss.mm.ii, al rinnovo della concessione dell'azienda faunistico-venatoria "SANT' ALBANO" ricadente nei Comuni Sant' Albano Stura e Montanera (CN) e facente parte della zona faunistica di pianura della Provincia di Cuneo di superficie pari a ettari 1.025,3067 di cui ettari 887,5251 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale) che costituisce la base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale, a favore del Concessionario Sig. Enzo BRACCO, fino al 31.01.2032;

- di richiamare altresì che il Settore regionale conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di validità della concessione.

In particolare si rammenta che i confini dell'Azienda faunistico-venatoria devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il Concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella L.R. 5/2018 e ss.mm.ii, nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella Determinazione Dirigenziale n. 391 del 23.12.1998, nella Determinazione Dirigenziale n. 855 del 05.10.2021, nella Determinazione Dirigenziale n. 205 del 21.03.2024, nella Determinazione Dirigenziale n. 898 del 19.11.2024 e nella Determinazione Dirigenziale 76/A1601D/2026 del 16.02.2026 della Direzione AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO, Settore Biodiversità e aree naturali.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la sospensione o la revoca del presente provvedimento.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e agli uffici competenti della Provincia di Cuneo, all' ATC CN1, nonché al Settore Politiche fiscali e contenzioso amministrativo della Regione Piemonte.

Avverso alla presente Determinazione Dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente

della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna
selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto